

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(51)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>			<i>Pag.</i>
	<i>Pag.</i>		
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	29	FINANZE E TESORO (6°)	31
GIUSTIZIA (2°)	29	AGRICOLTURA (9°)	35
BILANCIO (5°)			
— Sottocommissione pareri	36		

<i>CONVOCAZIONI:</i>			<i>Pag.</i>
	<i>Pag.</i>		
— Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	37	— Istruzione (7°)	39
— Riunite (Giustizia-2° e Industria-10°)	37	— Lavori pubblici, comunicazioni (8°)	39
— Affari costituzionali (1°)	37	— Agricoltura (9°)	39
— Difesa (4°)	38	— Lavoro (11°)	40
— Finanze e tesoro (6°)	38	— Igiene e sanità (12°)	40
		— Commissione parlamentare per le questioni regionali	40

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente
FANFANI

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

« **Modificazione all'articolo 14 del Regolamento concernente la costituzione dei Gruppi parlamentari** » (Doc. II, n. 3), d'iniziativa del senatore Balbo;

« **Modificazioni all'articolo 14 del Regolamento concernente la costituzione dei Gruppi parlamentari** » (Doc. II, n. 4), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri.
(Esame di emendamenti).

La Giunta, dopo approfondito dibattito, stabilisce di rimettere all'Assemblea il testo adottato nella seduta dell'11 gennaio scorso, quale risulta in calce alla relazione presentata il 12 gennaio dal senatore Carollo (*Documento II*, nn. 3 e 4-A), conferendo al relatore il mandato di pronunciarsi in Aula sugli emendamenti presentati, sulla scorta degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 18,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Corrado Bigghi, Presidente del Consiglio nazionale dei chimici; il dottor Adriano Perone, Segretario

del Consiglio nazionale degli attuari; il dottor Michele Ginolfi, Vice Presidente dell'Ordine nazionale dei biologi ed il dottor Murino De Leonardis, consulente dell'Ordine stesso; l'ingegner Giuseppe Tomaselli, Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, l'ingegner Leo Calini, Presidente del sindacato nazionale degli ingegneri liberi professionisti e l'avvocato Giancarlo Modonesi, consulente del Consiglio stesso.

La seduta ha inizio alle ore 11.

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI SOCIETA' PROFESSIONALI

(Seguito).

Riprende lo svolgimento dell'indagine, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Viene introdotto il professor Corrado Bigghi, Presidente del Consiglio nazionale dei chimici.

Il professor Bigghi dichiara preliminarmente il favore del Consiglio allo schema della società semplice previsto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 77.

Quanto alla possibilità di costituire società interdisciplinari, l'oratore, rilevata l'esistenza del fenomeno, si pronuncia favorevolmente alla sua disciplina normativa. I chimici, egli prosegue, svolgono ormai in larga misura un'attività dipendente: quindi sarebbe forse opportuno ipotizzare elenchi suppletivi che affianchino l'albo professionale attualmente esistente.

Dopo essersi soffermato su altri aspetti particolari del disegno di legge, l'oratore esprime perplessità circa l'articolo 17, concernente l'applicazione delle tariffe professionali, nonché l'articolo 19, concernente il divieto, per le società di professionisti, di attività commerciali o imprenditoriali e di investimenti delle proprie disponibilità di beni non pertinenti all'attività professionale in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali.

Rispondendo ad un quesito postogli dal senatore Luberti, circa la possibilità di costituire società anche tra professionisti di Paesi diversi, il professor Bighi osserva che in base al Trattato di Roma è consentito iscriversi negli albi nazionali, per il tempo di durata della presentazione e a condizioni di reciprocità, lo straniero temporaneamente esercente in un Paese diverso dal proprio.

Fornendo quindi ulteriori chiarimenti circa la questione posta dal citato articolo 19, in tal senso sollecitato dal senatore Beorchia, sottolinea l'opportunità, esclusi beninteso fini speculativi, che il provvedimento consenta quanto meno la possibilità di ammortamenti annuali degli impianti.

Congedato il rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici, viene quindi introdotto il dottor Adriano Perone, Segretario del Consiglio nazionale degli attuari.

Il dottor Perone dichiara preliminarmente che il Consiglio ha già manifestato, con una apposita lettera inviata al Ministero di grazia e giustizia, il proprio favore alla costituzione di società interprofessionali, pur non nascondendosi le difficoltà connesse all'applicazione delle norme deontologiche delle varie discipline interessate.

Dopo aver manifestato talune perplessità circa le disposizioni contenute negli articoli 10 e 19 concernenti, rispettivamente, l'esclusività dell'esercizio professionale ed il divieto di investimenti, l'oratore rileva, concludendo, che il Consiglio, riconoscendone l'importanza e l'urgenza, ha visto con molta soddisfazione la presentazione del disegno di legge n. 77, di cui auspica una sollecita approvazione da parte della Commissione.

Congedato il rappresentante del Consiglio nazionale degli attuari, vengono introdotti il dottor Michele Ginolfi, Vice Presidente dell'Ordine nazionale dei biologi ed il dottor Marino De Leonardis, consulente dell'Ordine stesso.

Il dottor Ginolfi dà lettura della lettera che l'Ordine nazionale dei biologi ha inviato, il 1° dicembre 1976, al Ministero di grazia e giustizia e, per conoscenza, alla Commissione stessa, nella quale si prospetta l'opportunità

di taluni emendamenti al disegno di legge n. 77, in particolare agli articoli 4, 7, 11, 12, 15.

Congedati i rappresentanti dell'Ordine nazionale dei biologi, l'audizione viene quindi temporaneamente sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, viene ripresa alle ore 12,55).

Congedati i rappresentanti dell'Ordine nazionale dei biologi, vengono introdotti l'ingegner Giuseppe Tomaselli, Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, l'ingegner Leo Calini, Presidente del Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti e l'avvocato Giancarlo Modonesi, consulente del Consiglio stesso.

L'ingegner Tomaselli, illustrando un apposito documento del Consiglio nazionale degli ingegneri, esprime, innanzi tutto, il positivo apprezzamento per il disegno di legge numero 77, ritenendo indispensabile una regolamentazione autorizzativa dell'esercizio associato della professione, sia per quanto riguarda l'ambito nazionale, sia per quanto attiene le possibilità di espressione all'estero. L'articolo 1 apparirebbe tuttavia più rispondente alle esigenze avvertite dalla categoria se esso consentisse la costituzione di società tra professionisti diversi, muniti di diverso titolo di studio e abilitati a diversi settori di esercizio professionale, poichè in tal modo sarebbe possibile fornire prestazioni interprofessionali, particolarmente nel settore dell'ingegneria industriale, dell'edilizia e dell'urbanistica, secondo precise istanze della committenza. Dopo essersi quindi soffermato nella disamina critica di taluni altri punti del provvedimento (articoli 3, 10, 11, 17, 20, 24), l'oratore esprime l'apprezzamento negativo del Consiglio nazionale in ordine alla proposta di legge n. 660 della Camera dei deputati nella quale si dispone il mero riconoscimento di imprese che forniscono prestazioni professionali, per il gravissimo pregiudizio che l'approvazione del provvedimento indurrebbe nei confronti dell'esercizio della professione nei modi in cui attualmente si svolge.

L'ingegner Calini, premesso che il documento illustrato dall'ingegner Tomaselli è stato preventivamente concordato con il Sindacato nazionale degli ingegneri liberi professionisti, sottolinea, dal canto suo, la opportunità che l'esercizio in forma associata della professione sia consentito esclusivamente ad ingegneri liberi professionisti, come avviene del resto in molti Paesi europei.

L'ingegner Tomaselli, in risposta ad un quesito postogli dal senatore Cleto Boldrini, circa le difficoltà connesse all'applicazione delle tariffe nell'ipotesi di società interdisciplinari, ritiene che il problema sia risolvibile, sia con riferimento alle norme deontologiche, sia con una corretta ed onesta applicazione delle tariffe da parte della società stessa. A questo riguardo l'ingegner Calini osserva che l'elemento qualificante per l'individuazione delle tariffe dovrebbe essere ricercato facendo riferimento alla prestazione del professionista che si accolla la responsabilità della progettazione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1977

Presidenza del Presidente

SEGNANA

Intervengono il Ministro delle finanze Pandolfi ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Azzaro e Tambroni Armaroli.

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

IN MERITO ALL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE BORSE VALORI

Il presidente Segnana comunica che il Presidente del Senato ha concesso il suo consenso allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Borse valori, approvando nel contempo il relativo programma elaborato il 13 gennaio dalla Commissione. Per quanto riguarda, in particolare, il

sopralluogo presso le Borse valori di Milano, Londra e Parigi, il Presidente del Senato ha condizionato la sua autorizzazione al fatto che il sopralluogo sia effettuato nell'ambito di un unico viaggio, raccomandando, inoltre, che il numero dei componenti della delegazione che si necherà nelle suddette città sia il più ristretto possibile.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che la prevista seduta di domani delle Commissioni riunite 5^a e 6^a per ascoltare le comunicazioni del Ministro del tesoro in merito alle previsioni della gestione del bilancio di cassa nonché della tesoreria, non potrà avere luogo a causa della indisponibilità del Ministro. Pertanto domani, alle ore 10, è convocata la Commissione per l'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, con l'aggiunta del disegno di legge n. 386, concernente la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso nell'Amministrazione dei monopoli.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (335).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Segnana, relatore alla Commissione, dà conto dei lavori svolti dalla Sottocommissione appositamente costituita, che si è riunita il 19 e il 20 gennaio esaminando numerosi emendamenti ed approvandone alcuni, con l'intesa che i presentatori avrebbero deciso circa la ripresentazione delle proposte già valutate dalla Sottocommissione.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1, il senatore Anderlini avverte che il Gruppo della Sinistra indipendente ribadirà in Assemblea il giudizio negativo già espresso sulla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del cumulo. L'articolo, sul quale non sono stati presentati emendamenti, viene poi accolto.

La Commissione accoglie l'articolo 2, senza discussione, nonché l'articolo 3, dopo che

il senatore Antonio Vitale si è riservato di trasformare in un ordine del giorno da presentare in Assemblea un emendamento interamente sostitutivo mirante ad introdurre il sistema della tassazione per quote. È poi accolto, senza discussione, l'articolo 4.

La Commissione esamina quindi tre articoli aggiuntivi proposti dal Gruppo comunista dopo l'articolo 4. Il primo conferisce al Governo delega ad emanare entro il 31 dicembre 1977, « secondo i principi della presente legge », sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 16, norme per regolare gli effetti fiscali derivanti dall'attività dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile. Sul problema intervengono i senatori Li Vigni, Anderlini, Tarabini, il presidente Segnana (che, in particolare, commenta l'articolo 230-bis del codice civile e l'articolo 9 della legge n. 576 del 1975, che si riferiscono alla materia) ed il ministro Pandolfi, il quale, dopo avere rilevato che la previsione di una delega al Governo dovrebbe essere accompagnata dalla indicazione esatta di principi e criteri direttivi, assicura l'intendimento del Governo di approfondire la questione, di cui giustamente si è fatto carico il senatore Li Vigni. Dopo l'esposizione del Ministro, l'emendamento viene ritirato.

Il secondo articolo aggiuntivo prevede che la scrittura privata per la costituzione dell'impresa familiare sia assoggettata all'imposta fissa di registro e che l'attribuzione del reddito sulla base delle quote previste in tale scrittura non comporta assoggettamento alla suddetta imposta. Il ministro Pandolfi, sottolineando la complessità della materia, si riserva di riferire in Assemblea, non escludendo la presentazione di un emendamento. Il senatore Li Vigni, considerata l'assicurazione del Ministro, ritira l'emendamento.

Il terzo articolo aggiuntivo stabilisce che salvo che per i beni avuti in successione legittima, si presuppone, agli effetti fiscali, la donazione nei casi di intestazione di proprietà immobiliare a persona non in grado di acquistarla con propri mezzi. Il ministro Pandolfi osserva che il Ministero è giunto alla convinzione che con l'emendamento non si

eviterebbe l'evasione fiscale temuta, aggiungendo che la materia è allo studio. Il senatore Li Vigni ritira allora l'emendamento, invitando però a far svolgere dagli Uffici del registro più severi controlli di fronte ad intestazione di immobili a minori.

All'articolo 5, lettera c), il senatore Luzzato Carpi presenta un emendamento tendente a permettere la deduzione degli interessi passivi pagati riguardo alle cessioni di quote di retribuzione, nonchè in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per un importo non superiore ad un milione e mezzo di lire, aumentabile fino a due milioni e mezzo qualora concorrano, per una quota parte non inferiore alla metà, mutui contratti dopo il 31 dicembre 1974. Il presentatore ritiene che le cessioni del quinto dello stipendio dovrebbero comportare la deducibilità di una quota degli interessi passivi, tenuto conto che tali cessioni vengono richieste per necessità spesso primarie dei lavoratori. Esprime inoltre parere che sia più giusto graduare l'entità degli interessi deducibili a seconda della data di contrazione del mutuo. Il senatore Ricci si dichiara contrario alla deducibilità degli interessi sulle cessioni poichè a suo parere tali prestiti vengono richiesti per le più diverse motivazioni, comprese quelle di puro consumo. In tal modo, inoltre, si favorirebbe l'indebitamento dei pubblici dipendenti e se ne ridurrebbe la capacità contributiva. A sua volta, il senatore Li Vigni, anch'egli contrario, fa notare che la proposta creerebbe disparità di trattamento a favore dei dipendenti pubblici, che possono usufruire delle cessioni, rispetto a quelli privati.

Per quanto riguarda poi l'emendamento del senatore Luzzato Carpi per la parte relativa alla deducibilità degli interessi sui mutui, si registrano interventi dei senatori Anderlini, Ricci, Li Vigni, Grassini, Tarabini, del presidente Segnana e del ministro Pandolfi. Il senatore Anderlini preferirebbe la fissazione di un tetto inferiore a quello previsto dal testo del Governo, con la contemporanea differenziazione dei tetti a seconda del fatto che ci si riferisca a nuclei familiari dove i produttori di reddito siano uno o più. La proposta — che trae origine dalla medesima ispirazione di altre che il senatore An-

derlini preannuncia per successive norme — parte dalla necessità di colmare l'ingiustizia che con la tassazione separata si viene a determinare, a parità di reddito complessivo, per le famiglie con un solo produttore di reddito. A tal scopo, oltre alle differenziazioni di cui sopra, il senatore Anderlini reputa equo un aumento delle detrazioni soggettive (di cui al successivo articolo 6), ma, rendendosi conto che ciò comporterebbe una diminuzione di gettito, propone altresì norme tendenti alla diminuzione degli oneri deducibili per realizzare entrate compensative. A suffragare la sua tesi circa l'ingiustizia della tassazione separata, espone i risultati di uno studio dal quale emerge che lo svantaggio per la famiglia con un solo produttore di reddito è tanto maggiore quanto minore è il reddito complessivo della famiglia.

Il presidente Segnana, contrario alla deducibilità degli interessi sulle cessioni per le ragioni già esposte dai senatori Ricci e Li Vigni, ricorda che in Sottocommissione è stato approvato un emendamento che eleva a tre milioni la deduzione degli interessi passivi per i mutui garantiti da ipoteca su immobili, in considerazione dell'aumento dei costi degli alloggi e dei tassi degli interessi.

Il ministro Pandolfi, anch'egli contrario alla norma sulle cessioni, osserva che la differenziazione per quanto riguarda gli interessi sui mutui proposta dal senatore Luzzato Carpi risponde ad esigenze perequative, ma sottolinea che la norma stessa creerebbe onerosi aggravii per gli uffici, costretti ad aumentare i controlli. Ricorda anch'egli, inoltre, l'emendamento approvato nella Sottocommissione, rilevando che il testo proposto dal Governo è globalmente assai più restrittivo in materia di deducibilità degli interessi rispetto alla disciplina attualmente in vigore.

Il senatore Luzzato Carpi si riserva di ripresentare in Assemblea il suo emendamento; analoga riserva, per un altro emendamento, annuncia il senatore Anderlini, dichiarando altresì che riproporrà tutte quelle proposte che si ispirano alle esigenze precedentemente illustrate.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento alla lettera c), già accolto in Sot-

to commissione, che eleva a tre milioni la deduzione degli interessi per i mutui garantiti da ipoteca su immobili.

Sempre alla lettera c), il senatore Li Vigni, dopo avere preso atto della dichiarazione fatta dal Governo in Sottocommissione che tutti i mutui relativi alla edilizia economica e convenzionata sono garantiti da ipoteca, solleva il problema del prefinanziamento, che interessa soprattutto le cooperative per la costruzione di edifici economici e popolari. Il ministro Pandolfi fa presente le difficoltà che conseguirebbero ad una previsione dei prefinanziamenti, anche tenuto conto che con i medesimi un mutuo non è ancora giuridicamente prefissato. A sua volta, il senatore Tarabini sottolinea le difficoltà di controllo che la proposta Li Vigni provocherebbe, sottolineando poi che per l'edilizia economica e popolare sono previste varie forme di agevolazione. Il senatore Grassini, invece, reputa che il Governo potrebbe tenere conto della esigenza di uno sgravio per i soci delle cooperative.

Dopo un intervento del presidente Segnana, che pone in evidenza gli inconvenienti dell'accoglimento della proposta suggerita dal senatore Li Vigni, lo stesso senatore non insiste.

Alla lettera d) dell'articolo 5 il senatore Anderlini propone di inserire tra gli oneri deducibili anche i premi per le assicurazioni contro le malattie. Sull'argomento si dichiarano non contrari il presidente relatore ed il senatore Tarabini, mentre il senatore Li Vigni teme soprattutto il verificarsi di abusi. Il presentatore ritira l'emendamento ed analogo decisione assume successivamente il senatore Antonio Vitale per un altro emendamento, sempre concernente la detrazione dei premi per assicurazioni contro le malattie.

Il senatore Li Vigni presenta poi una proposta tendente a precisare che la deduzione delle spese mediche e chirurgiche è ammessa a condizione che il contribuente dichiari che per tali spese non ha ricevuto contributo di alcun genere. Il ministro Pandolfi dichiara che il testo del Governo garantisce sufficientemente dalle preoccupazioni del senatore Li Vigni, il quale ritira l'emendamento.

Alla lettera e) è accolto un emendamento, già approvato in Sottocommissione, che eleva la deduzione per spese funebri ad un milione di lire.

Alla lettera f), concernente la deduzione delle spese per istruzione, i senatori Anderlini, Li Vigni e Segnana ritirano i rispettivi emendamenti.

Alla lettera l) viene preso in esame un emendamento del senatore Antonio Vitale, accolto parzialmente in Sottocommissione, che prevede che i premi per le assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali ed assistenziali non obbligatori per legge siano deducibili per un importo complessivamente non superiore a lire un milione e 500 mila. Il limite di deducibilità è raddoppiato per il contribuente coniugato quando il coniuge non possieda redditi propri per un ammontare superiore a lire 840.000. Per le assicurazioni sulla vita che danno luogo a diritto di riscatto, la deducibilità è subordinata alla condizione che la polizza preveda una durata, determinata a decorrere dalla data di emissione, non inferiore a cinque anni e la rinuncia all'esercizio del diritto di riscatto per i primi tre anni.

Il senatore Luzzato Carpi, dopo avere illustrato una sua proposta tendente a differenziare il limite di detrazioni sui premi per le assicurazioni sulla vita a seconda del caso di morte o per il caso di rendita, dichiara di essere contrario al raddoppio della deduzione prevista dall'emendamento del senatore Antonio Vitale. In senso contrario si pronuncia anche il senatore Li Vigni. Su proposta del presidente Segnana, la Commissione — favorevole il Governo — accoglie l'emendamento Vitale, con esclusione della parte concernente il raddoppio della deduzione, fissando a due milioni la deduzione prima prevista in lire 1 milione e 500 mila.

La Commissione approva quindi l'articolo 5 con gli emendamenti accolti alle lettere c), e) e l), dopo che il presidente Segnana ha ritirato un emendamento al terzo comma dell'articolo 5 ed uno aggiuntivo allo stesso comma.

Il senatore Luzzato Carpi dichiara che trasformerà in ordine del giorno un emen-

damento aggiuntivo, dopo l'articolo 5, che prevede una delega al Governo per l'emana- zione di decreti tendenti ad istituire una imposta sulle proprietà immobiliari, da corrispondere al Comune, con la contemporanea esclusione dall'ILOR dei redditi relativi ai cespiti assoggettati a tale imposta.

All'articolo 6, concernente le detrazioni soggettive, sono presentati vari emendamenti tendenti ad aumentare le detrazioni stesse. In particolare, il senatore Li Vigni propone di elevare la detrazione per il coniuge a carico a lire 108 mila, il senatore Luzzato a lire 96 mila ed il senatore Anderlini a lire 90 mila.

Il ministro Pandolfi, nel riconoscere che la detrazione di 72 mila lire appare esigua rispetto alle esigenze di perequazione per le famiglie meno abbienti e nelle quali uno solo sia il produttore di reddito, rileva che mille lire di detrazione in più equivalgono a 7-10 miliardi di minor gettito e che l'erario, in caso di diminuzione delle entrate previste, sarebbe costretto, considerata l'attuale situazione, a ricercare forme di gettito compensative. Precisa, però, che i limiti di manovra per il 1977 e il 1978 sono assai stretti, ma che successivamente il problema di una tassazione più equa può essere riconsiderato totalmente, anche nella prospettiva di introdurre un sistema analogo allo *splitting*. Invita quindi i presentatori degli emendamenti a farsi carico delle preoccupazioni del Governo, aggiungendo che, nell'eventualità di soluzioni in linea con quelle proposte, dovrà consultarsi in sede di Consiglio dei ministri.

Il senatore Li Vigni, pur non sottovalutando gli intendimenti del Governo in prospettiva, sottolinea la necessità di un intervento migliorativo anche per l'immediato, rilevando, inoltre, che un diniego assoluto da parte del Governo potrebbe risultare politicamente assai inopportuno. Il senatore Luzzato Carpi esorta, tra l'altro, il Governo a predisporre con sollecitudine gli interventi perequativi che il Ministro si è riservato di approntare per l'avvenire, anche per scongiurare il pericolo di evasioni da parte di contribuenti che decidessero di fare affidamento sulla possibilità di futuri sgravi.

Il senatore Anderlini ribadisce le sue considerazioni, che dovrebbero indurre, a suo parere, a rettificare la sostanziale iniquità del disegno di legge, mentre anche il senatore Ricci invita ad una riflessione per impedire sicure ingiustizie. Il senatore Andreatta, dopo avere posto in evidenza la difficilissima attuale situazione della finanza pubblica, ritiene che la soluzione migliore sia quella di risolvere il problema definitivamente con l'opzionalità tra lo *splitting* e la tassazione separata.

Si conviene, infine, che il problema verrà nuovamente affrontato in Assemblea. Con questa intesa gli emendamenti vengono ritirati e la Commissione approva soltanto, su proposta del presidente Segnana, già accolta in Sottocommissione, la sostituzione del limite di reddito di 600 mila lire con 840 mila lire ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo, nonché due emendamenti sostitutivi, di prevalente carattere tecnico, proposti dal Governo, rispettivamente al secondo comma del numero 2 e al numero 3, pure accolti in Sottocommissione.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 6 con le modifiche suindicate.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 gennaio, alle ore 10, in sede referente, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, con l'aggiunta del disegno di legge n. 386, relativo ai concorsi di accesso nell'Amministrazione dei monopoli.

La seduta termina alle ore 19,45.

AGRICOLTURA (9^a)

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1977

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato » (387).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta del 20 gennaio.

Il presidente Macaluso, in apertura di seduta, riepiloga le fasi attraverso le quali si è svolta la discussione sul disegno di legge nelle sedute precedenti.

Il relatore alla Commissione Scardaccione presenta, quindi, un emendamento sostitutivo all'articolo 1 del decreto-legge, in base al quale fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 1162/76 del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione delle suddette disposizioni o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorità regionale dispone rispettivamente l'estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni indicate dalla autorizzazione. L'emendamento prevede infine che ove il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvederà alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.

Il sottosegretario Lobianco si dichiara favorevole all'emendamento proposto.

La Commissione accoglie infine il suddetto emendamento, dando mandato al senatore Scardaccione di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del provvedimento emendato e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,40.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) parere favorevole sui disegni di legge:

« Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica per adeguarla all'attuale situazione del settore » (412), d'iniziativa dei senatori Talamona ed altri (*alle Commissioni riunite 2^a e 10^a*);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (430) (*alle Commissioni riunite 2^a e 10^a*);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, riguardante la cessazione dell'attività dei soppressi uffici distrettuali delle imprese dirette » (434) (*alla 6^a Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 866, relativo alla durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi » (435) (*alle Commissioni riunite 1^a e 10^a*);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 643, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile » (437) (*alla 1^a Commissione*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798,

concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari » (450), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6^a Commissione*);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti » (451), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6^a Commissione*);

« Ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare » (452), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 4^a Commissione*);

b) parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:

« Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica » (418), d'iniziativa dei deputati Matarrese ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8^a Commissione*);

c) parere contrario sui disegni di legge:

« Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra » (50), d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra » (198), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro » (428), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 12^a Commissione*);

d) rimessione alla Commissione dei disegni di legge:

« Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati » (84), d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri (*alla 11^a Commissione*);

« Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati » (203), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri (*alla 11^a Commissione*);

« Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati » (309) (alla 11^a Commissione);

e) rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:

« Finanziamento della ricerca scientifica per le distrofie muscolari » (150), d'iniziativa del senatore Pittella (alla 12^a Commissione);

« Integrazione al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze per le zone delle Marche colpite dal terremoto nel 1972, per la concessione di un contributo all'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ascoli Piceno » (307), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri (alla 10^a Commissione);

« Riforma delle norme sulla stampa quotidiana » (349), d'iniziativa dei senatori Betiza e Balbo (alla 1^a Commissione);

« Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo » (419), approvato dalla Camera dei deputati (alla 11^a Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 12,30

Commissioni riunite

2^a (Giustizia)

e

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

TALAMONA ed altri. — Modifiche alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, per adeguarla all'attuale situazione del settore (412).

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (430).

II. Esame del disegno di legge:

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni (460).

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 10,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

CIPELLINI ed altri. — Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (78) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 6 ottobre 1976).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1975, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, numero 557, recante norme urgenti per la

organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile (437).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876, concernente assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976 (439).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — BRANCA ed altri. — Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (350).

4. MAFFIOLETTI ed altri. — Adeguamento dei controlli sugli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali (125).

* * *

Esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, della sentenza della Corte costituzionale:

N. 226 del 12 novembre 1976, dichiarativa — in relazione alla questione sollevata dalla Corte dei conti (Sezione di controllo) con ordinanza 10 aprile 1976 — della illegittimità costituzionale dell'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 477 del 30 luglio 1973 e dell'articolo unico, n. 3, della legge n. 167 del 19 maggio 1975 (Doc. VII, n. 24).

4^a Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito (189).

2. Istituzione del Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle forze armate (141).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare (452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonché dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli agenti di custodia (400).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari (399).

6^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (335).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 865, recante proroga del termine di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, riguardante la cessazione dell'attività dei soppressi uffici distrettuali delle imposte dirette (434).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, recante norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi (436).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976,

n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (450) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, numero 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti (451) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. ASSIRELLI ed altri. — Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche (357) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1976*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 19 gennaio 1977*).

6. MINNOCCI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra (50).

7. CERVONE ed altri. — Modifiche e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra (198).

8. Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa (386).

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 10

In sede referente

Esame del disegno di legge:

CERVONE ed altri. — Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (459).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sulla assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 (153-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 9,30

Interrogazioni.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati MATARRESE ed altri. — Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica (418) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 10,30

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

FERMARIELLO ed altri. — Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia (31) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 18 del Regolamento approvata dall'Assemblea nella seduta dell'11 agosto 1976*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

CHIELLI ed altri. — Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto (133).

ZAVATTINI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (258).

FABBRI Fabio ed altri. — Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (338).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MIRAGLIA ed altri. — Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale (272).

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (419) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede redigente

Discussione dei disegni di legge:

ZICCARDI ed altri. — Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati (84).

FERRALASCO ed altri. — Provvedimenti a favore dei giovani inoccupati (203).

Provvedimenti straordinari per i giovani inoccupati (309).

12^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 11

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DEL NERO ed altri. — Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario e per l'avvio della riforma sanitaria (202).

2. PITTELLA. — Finanziamento della ricerca scientifica per le distrofie muscolari (150).

II. Esame del disegno di legge:

Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, numero 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (428) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione parlamentare
per le questioni regionali**

(*Presso la Camera dei deputati*)

Mercoledì 26 gennaio 1977, ore 15,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45